

**DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2020**

**263/2020/R/EEL**

**ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI METODOLOGIA PER L'ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ INTERZONALE PER LO SCAMBIO DI CAPACITÀ DI BILANCIAMENTO O PER LA CONDIVISIONE DELLE RISERVE, ATTRAVERSO UN PROCESSO BASATO SU CRITERI DI MERCATO E UN PROCESSO BASATO SULL'ANALISI DI EFFICIENZA ECONOMICA, SVILUPPATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/2195 (REGOLAMENTO *BALANCING*) NELL'AMBITO DELLA REGIONE *GREECE-ITALY***

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1118<sup>a</sup> riunione del 7 luglio 2020

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la decisione ACER 12-2020 del 17 giugno 2020 (di seguito: “decisione ACER 12-2020”);
- il documento “*CCR Greece-Italy Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece-Italy Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece-Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento *Balancing*;
- il documento “*Greece-Italy TSOs methodology for a market-based allocation process of cross zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves*”

*in accordance with Article 41 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing” (di seguito: proposta di metodologia MB”) e il documento “Greece-Italy TSOs methodology for a market-based allocation process of cross zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves in accordance with Article 41 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing” (di seguito: “proposta di metodologia EE”) inviati all’Autorità da Terna in data 24 dicembre 2019 (prot. Autorità 160 del 3 gennaio 2020);*

- la comunicazione GIERRF, inviata per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla regione *Greece-Italy*, per comunicare l’esito della votazione elettronica relativa alla decisione sulla proposta di metodologia MB e sulla proposta di metodologia EE (di seguito: comunicazione GIERRF) del 1 luglio 2020 (prot. Autorità 20910 del 1 luglio 2020);
- il documento “*Request for amendment (RfA) by the Greece-Italy CCR Regulatory Authorities agreed at the Greece-Italy energy regulators’ regional forum on the Greece-Italy CCR TSOs’ proposal for a methodology for a market-based allocation process of cross zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves in accordance with article 41 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing*” (di seguito: “richiesta di emendamenti alla proposta di metodologia MB”) e il documento “*Request for amendment (RfA) by the Greece-Italy CCR Regulatory Authorities agreed at the Greece-Italy energy regulators’ regional forum on the Greece-Italy CCR TSOs’ proposal for a methodology for an allocation process of cross zonal capacity for the exchange of balancing capacity or sharing of reserves based on economic efficiency analysis in accordance with article 41 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing* (di seguito: “richiesta di emendamenti alla proposta di metodologia EE”), allegati alla comunicazione GIERRF.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento *Balancing* è entrato in vigore il 18 dicembre 2017;
- l’articolo 41(1) del Regolamento *Balancing* prevede che, entro due anni dalla sua entrata in vigore, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità (CCR) possano sviluppare una proposta di metodologia per l’allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione di riserve, attraverso un processo basato su criteri di mercato;
- l’articolo 42(1) del Regolamento *Balancing* prevede che, entro due anni dalla sua entrata in vigore, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità (CCR) possano sviluppare una proposta di metodologia per l’allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione di riserve, attraverso un processo basato sull’analisi di efficienza economica;

- l'articolo 5(3) del Regolamento *Balancing*, prevede che le proposte dei TSO siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione interessate, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
- ai sensi degli articoli 41(1) e 42(1) del Regolamento *Balancing*, i TSO della CCR *Greece-Italy* hanno inviato alle Autorità di regolazione interessate le relative proposte;
- l'articolo 5(6) del Regolamento *Balancing* prevede che le Autorità di regolazione interessate adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'Autorità di regolazione o, se del caso, dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 6(1) del regolamento *Balancing* prevede che qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione, i TSO interessati presentino ai fini dell'approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie;
- la procedura che le Autorità di regolazione interessate hanno adottato per l'approvazione delle proposte dei TSO prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno della piattaforma GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento Rules of Procedure GIERRF;
- la data di ricevimento delle proposte dei TSO da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è il 3 gennaio 2020, pertanto la scadenza dei sei mesi prevista dall'articolo 5(6) del Regolamento *Balancing* risulta essere il 3 luglio 2020.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la proposta di metodologia MB prevede l'allocazione della capacità interzonale tra i processi di scambio di energia del mercato del giorno prima e di scambio di capacità di bilanciamento o condivisione delle riserve, secondo un criterio che confronta il valore di mercato della capacità interzonale per entrambi i processi, assegnandola al processo che ne massimizza il beneficio economico;
- La proposta di metodologia MB include due approcci per l'allocazione della capacità: il cosiddetto *market-based* utilizza per il confronto economico il valore reale della capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve (basato quindi sulle offerte reali del mercato di capacità di bilanciamento) e un valore stimato della capacità interzonale allocata per lo scambio di energia del mercato del giorno prima; al contrario, l'approccio *inverted market-based* prevede di utilizzare per il confronto economico il valore reale della capacità interzonale allocata per lo scambio di energia del mercato del giorno prima e un valore stimato della capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o condivisione di riserve;
- la proposta di metodologia EE prevede l'allocazione della capacità interzonale tra i processi di scambio di energia del mercato del giorno prima e di scambio di capacità di bilanciamento o condivisione delle riserve, secondo un criterio che confronta il

valore di mercato della capacità interzonale per entrambi i processi, assegnandola al processo che ne massimizza il beneficio economico. A differenza della proposta di metodologia MB, in questo caso i valori della capacità interzonale per ciascun processo sono stimati dal TSO;

- nell'ambito della cooperazione europea, così come richiesto dall'articolo 5(6) del Regolamento *Balancing*, le Autorità di regolazione interessate hanno deciso all'unanimità che le proposte dei TSO non possono essere approvate, richiedendo quindi delle modifiche, attraverso la richiesta di emendamenti alla proposta di metodologia MB e la richiesta di emendamenti alla proposta di metodologia EE;
- poiché la proposta di metodologia MB e la proposta di metodologia EE sono molto simili nei contenuti, le relative richieste di emendamenti contengono molti elementi comuni. In particolare, per entrambe le proposte, si richiede di:
  - allineare in generale la struttura della proposta e i contenuti (dove possibile) con la metodologia per l'allocazione co-ottimizzata della capacità interzonale, di cui alla decisione ACER 12-2020, e con la metodologia di allocazione della capacità interzonale in fase di definizione da parte di ACER per la regione dei paesi Nordici;
  - specificare meglio il cronoprogramma per l'implementazione della metodologia, poiché al momento questo non è presente;
  - razionalizzare le definizioni contenute nella metodologia;
  - fornire laddove possibile ulteriori dettagli per la metodologia di stima del valore di capacità da utilizzare per il confronto economico e di coordinarsi per quanto possibile con i TSO delle altre regioni per eventuali armonizzazioni tra le varie proposte di metodologia;
  - fornire ulteriori spiegazioni sulla necessità di inserire un cap alla compensazione nel regime di *firmness* della capacità;
  - chiarire alcuni passaggi del testo e il loro significato;
- limitatamente alla proposta di metodologia MB, si richiede inoltre di giustificare ulteriormente il quadro legale e il valore aggiunto dell'approccio *inverted market-based* e di considerare le sue caratteristiche e i punti comuni alla metodologia per l'allocazione co-ottimizzata della capacità interzonale, di cui alla decisione ACER 12-2020, nella definizione del cronoprogramma di implementazione.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto dalla richiesta di emendamenti alla proposta di metodologia MB e dalla richiesta di emendamenti alla proposta di metodologia EE, conformemente alla decisione unanime assunta da tutte le Autorità di regolazione interessate all'interno della piattaforma GIERRF, ai sensi degli articoli 5(6) e 6(1) del Regolamento *Balancing*

## **DELIBERA**

1. di istruire Terna a dare attuazione a quanto contenuto nella richiesta di emendamenti alla proposta di metodologia MB (*Allegato A*) e nella richiesta di emendamenti alla proposta di metodologia EE (*Allegato B*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento con i relativi allegati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

7 luglio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*